

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3083 del 04/06/2026
Oggetto	Art. 272 comma 3 del DLgs 152/06 e DGR 2236/09 e s.m.i. CHEN HAIGUANG, con sede legale e stabilimento in Comune di Savignano sul Rubicone (FC), via Fiume n. 45. Diniego della modifica dell'adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di utilizzo di mastici e colle per calzature.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3245 del 04/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Forlì-Cesena
Responsabile adottante	Elena Montepaone

Questo giorno quattro GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: Art. 272 comma 3 del DLgs 152/06 e DGR 2236/09 e s.m.i. **CHEN HAIGUANG**, con sede legale e stabilimento in Comune di Savignano sul Rubicone (FC), via Fiume n. 45.

Diniego della modifica dell'adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di utilizzo di mastici e colle per calzature.

LA DIRIGENTE

Viste le seguenti norme in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha adottato, ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., apposite autorizzazioni di carattere generale per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività ricompresi all'Allegato 1B *“Elenco impianti e attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06”* alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i.;

Visto in particolare che:

- l'art. 272 co.3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. stabilisce che *“L'autorità che riceve la domanda può, con proprio provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalla legislazione regionale di cui all'articolo 271, commi 3 e 4, o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale.”*;
- al punto 3. lettera D. dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i. si precisa che *“l'autorità competente può, con proprio provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale”*;

Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015, n.13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*, in particolare gli artt. 16 e 17;

Richiamate:

- la d.D.G. 151/2025 (Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna di cui alla d.D.G.130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale);
- la d.D.G. 7/2026 (Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla d.D.G. 68/2025. Manuale organizzativo di Arpae Emilia Romagna);
- la d.D.G. 26/2024 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva det. 364/2024 del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;
- la d.D.G. 27/2026 di conferimento alla dott.ssa Elena Montepaone dell'incarico dirigenziale relativo al Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì Cesena;

Premesso che:

- in data 20/04/2026 la Ditta CHEN HAIGUANG (CF: CHNHNG71E05Z210H) ha presentato al Suap del Comune di Savignano sul Rubicone la domanda di modifica dell'adesione

all'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per l'attività ricompresa al punto 14 "Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g" dell'Allegato 1B "Elenco impianti e attività in deroga di cui all'art 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., da svolgere nello stabilimento ubicato in Comune di Savignano sul Rubicone (FC), via Fiume n. 45;

- tale domanda è stata successivamente ricevuta da Arpae Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) di Forlì-Cesena in data 24/04/2026 ed acquisita al protocollo con PG.76374.E.;
- la domanda di modifica in oggetto è relativa alla variazione del gestore dell'attività, che è autorizzata all'Impresa individuale QIU CHUNMEI (C.F. QUICNM76B59Z210P), in virtù della domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06, presentata in data 29/04/2016, e alle seguenti modifiche che consistono:
 - il parametro di esercizio dell'attività viene aumentato da 2 h/giorno a 8 h/giorno;
 - la quantità di materie prima utilizzata "mastice" diminuisce da 800 kg/anno a 600 kg/anno e viene introdotto il diluente 50 kg/anno;
 - la portata del punto di emissione E1 "banchi di incollaggio" viene modificata da 2500 Nm³/h passa a 1.200 Nm³/h, mentre la durata delle emissioni passa da 2 a 4 ore al giorno;

Dato atto che Arpae SAE di Forlì-Cesena ha inviato, con nota del 14/05/2026 avente prot. PG.88400.U, la comunicazione di avvio del procedimento per valutare, sulla base della documentazione presentata, il rispetto dei requisiti previsti dall'autorizzazione di carattere generale adottata con la D.G.R. 2236/09 e s.m.i. ed ha richiesto al Comune di Savignano sul Rubicone di segnalare l'eventuale presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, al fine di valutare l'eventuale necessità di un provvedimento di diniego nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall'art. 272 co.3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dal punto 3 della lettera D dell'Allegato 3A alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i.;

Preso atto che il Settore Edilizia Privata e Ambiente del Comune di Savignano sul Rubicone con nota prot. n. 10498 del 19/05/2026 (assunta agli atti di Arpae con PG. 91546.E del 19/05/2026) ha comunicato quanto segue:

"Con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo indicato in oggetto, trasmessa da ARPAE con prot. 10075 del 14/05/2026, questo Comune segnala la presenza di elementi di criticità ambientale, territoriale e igienico-sanitaria meritevoli di particolare attenzione.

Si evidenzia che l'area interessata dall'attività risulta collocata in un contesto di rilevante interesse ambientale, in prossimità dell'alveo del fiume Rubicone, area attualmente interessata da progetti di valorizzazione e riqualificazione territoriale e ambientale, finanziati ed attuati sia dalla Regione Emilia Romagna che dal Comune di Savignano. Tale contesto richiede particolare attenzione sotto il profilo della tutela paesaggistica e della compatibilità degli interventi con gli obiettivi di salvaguardia ambientale previsti per l'area.

Si rileva che il comparto territoriale in cui è inserito l'immobile è caratterizzato da una presenza esclusiva di civili abitazioni e da un'elevata densità residenziale. Pertanto, l'incremento dell'attività richiesto con la modifica dell'adesione - in particolare l'aumento delle ore giornaliere di esercizio e la modifica delle modalità emissive - richiede una valutazione particolarmente cautelativa e rigorosa sotto il profilo della compatibilità ed in termini di impatto sul contesto abitativo circostante, oltre che di tutela della qualità della vita dei residenti.

Con riferimento allo stato dell'immobile, si segnala che agli atti degli uffici comunali non risultano pratiche edilizie riferite ad interventi di manutenzione, ristrutturazione o adeguamento dell'edificio. Inoltre, da verifiche esterne effettuate, il fabbricato appare in mediocre stato di conservazione, elemento che determina ulteriori perplessità circa l'idoneità complessiva del sito rispetto all'intensificazione dell'attività proposta.

Si evidenzia altresì che, nel tempo, sono pervenute segnalazioni relative a criticità igienico-sanitarie concernenti lo stato degli spazi esterni pertinenti all'immobile, con riferimento a condizioni di manutenzione e decoro non adeguate. Questa circostanza contribuisce ad aggravare le preoccupazioni già evidenziate, in merito al possibile impatto dell'attività sul contesto circostante.

Alla luce di quanto sopra esposto, questo Comune ritiene che sussistano elementi riconducibili a particolari situazioni di tutela ambientale e a potenziali criticità sotto il profilo territoriale e igienico-sanitario, che si ritiene debbano essere attentamente valutati nell'ambito del procedimento in oggetto, e per quanto di competenza, si ritiene che non sussistano le condizioni opportune per l'accoglimento della deroga richiesta”;

Visti l'art. 272 co. 3 del DLgs 152/06 s.m.i e D.G.R. 2236/09, All. 3A, punto 3, lett. d), che non consentono di dare seguito alla richiesta di adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalla legislazione regionale di cui all'articolo 271, commi 3 e 4, o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale;

Dato atto che con nota PG.92086.U del 20/05/2026 è stato comunicato alla ditta CHEN HAIGUANG il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., in cui si sono evidenziati i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di modifica dell'adesione all'autorizzazione di carattere generale in oggetto, di seguito riportati:

- l'attività si inserisce in un contesto in cui sussistono elementi riconducibili a particolari situazioni di tutela ambientale e a potenziali criticità sotto il profilo territoriale e igienico-sanitario, come segnalato da Comune di Savignano con la nota protocollo 10498 del 19/05/2026 (assunta agli atti di Arpae con Prot. 91546.E del 19/05/2026) sopra riportata;

Tenuto conto che entro i dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione preavviso di diniego di cui al punto precedente la ditta CHEN HAIGUANG non ha presentato per iscritto osservazioni in merito;

Valutato che permangono i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di modifica dell'adesione all'autorizzazione di carattere generale di cui alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i, presentata dalla ditta CHEN HAIGUANG in data 20/04/2026;

Dato atto che la sottoscritta e il Responsabile del procedimento attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis, L. 241/1990;

Tutto ciò premesso e su proposta del responsabile del procedimento

DETERMINA

sulla base di quanto sopra esposto, parte integrante della presente determinazione:

1. **di diniegare** la modifica dell'adesione alla autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera richiesta da CHEN HAIGUANG (CF: CHNHNG71E05Z210H) avente

sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone (FC), via Fiume n. 45, ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con domanda presentata in data 20/04/2026 al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone (e successivamente ricevuta da questa Arpa Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì-Cesena in data 24/04/2026 ed acquisita al protocollo con PG.76374.E del 27/04/2026), per l'attività di cui al punto 14 "*Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g*" dell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., da svolgere presso gli impianti in Comune di Savignano sul Rubicone (FC), via Fiume n. 45, dal momento che l'attività si inserisce in un contesto in cui sussistono elementi riconducibili a particolari situazioni di tutela ambientale e a potenziali criticità sotto il profilo territoriale e igienico-sanitario come segnalato da Comune di Savignano con la nota protocollo 10498 del 19/05/2026;

2. **di precisare** che, alla luce di quanto sopra, la Ditta CHEN HAIGUANG non può intraprendere l'attività di utilizzo di mastici e colle per calzature in oggetto che produce emissioni in atmosfera di composti organici volatili, per le quali è necessaria autorizzazione ai sensi delle disposizioni del Titolo I della Parte quarta del D.Lgs 152/06.

Sono fatti salvi i diritti di terzi ai sensi di legge.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dal ricevimento dello stesso.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ditta interessata, e inviato in copia in copia all'Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena e al Comune di Savignano sul Rubicone per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente

Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì-Cesena

Elena Montepaone

(Firmata digitalmente secondo le norme vigenti)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.